informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 178 – 14 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **BILANCIO**

SOSPESE PER IL 2021 LE SANZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SOVVENZIONI / CONTRIBUTI PUBBLICI

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017**
- **Art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021**

IN SINTESI

Come noto, nella Nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel corso del 2020 di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / "micro - imprese", le società di persone e ditte individuali, devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6.2021, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

A seguito dell'incertezza dell'operatività dell'obbligo con riferimento alle indennità / contributi / bonus / agevolazioni COVID-19 il Legislatore, in sede di conversione del c.d. "Decreto Riaperture", ha approvato uno specifico emendamento che sospende per il 2021 l'applicazione delle relative sanzioni. Il testo, ancorché all'esame ora del Senato, può essere considerato definitivo (il DL deve essere approvato definitivamente entro il 21.6.2021).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, le società di capitali sono tenute a fornire alcune **informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati**:

- nella **Nota integrativa** al bilancio d'esercizio / consolidato;

ovvero

- per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelle **non tenute alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni **entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet** o, in mancanza, sul **portale digitale** dell'associazione di categoria di appartenenza.

NB La pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità interessa anche:

- associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
- coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- **altre imprese** esercenti le attività di cui all'art. 2195, C.c. (**società di persone**, **ditte individuali**, compresi i contribuenti forfetari / minimi).

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio, che risulta sospeso per il 2021 ad opera di un emendamento introdotto in sede di conversione del DL n. 52/2021, c.d. "Decreto Riaperture".

VANTAGGI ECONOMICI DA SEGNALARE

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 125, nella Nota integrativa / sito Internet / portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a

"***sovvenzioni***, ***sussidi***, ***vantaggi***, ***contributi o aiuti***, *in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi* ***effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente****, dalle pubbliche amministrazioni di cui* [all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] *... e dai soggetti di cui* [all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013]".

Va evidenziato che le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

- "*effettivamente* ***erogati nell'esercizio finanziario precedente***". Di conseguenza, come specificato nella Nota congiunta CNDCEC-Assonime 9.5.2019

"*la ... rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il* ***criterio di cassa****. Per le eventuali* ***erogazioni non in denaro****, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico* ***all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto****. Per tale motivo il* ***vantaggio economico di natura non monetaria*** *... è di competenza del* ***periodo in cui lo stesso è fruito***";

- di **importo complessivo**, nel periodo considerato, **pari o superiore a € 10.000**.

  Tale **limite**, come specificato dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, va inteso **in senso cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e **non** riferito alle **singole erogazioni**.

  Pertanto, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere

  "*pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite,* ***quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00***";

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Secondo quanto precisato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota, l'obbligo di trasparenza:

- **prescinde**:
  - **dalla forma** (sovvenzione o altro beneficio);
  - dalla circostanza che il vantaggio economico sia **in denaro o in natura**. Così, ad esempio, va segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito;
- **è escluso** per i vantaggi ricevuti:
  - **aventi carattere generale** (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Pertanto

    "*la disciplina ... viene ... a concentrarsi sui **rapporti bilaterali**, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa*";
  - che costituiscono un **corrispettivo per una prestazione** svolta, una **retribuzione** per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di **risarcimento**.

La segnalazione va effettuata con riferimento ai **vantaggi economici erogati dai seguenti soggetti**.

Soggetti eroganti il beneficio	
Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001	Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, CCIAA e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del SSN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.
Altri soggetti ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013	• Enti pubblici economici e Ordini professionali; • società in controllo pubblico, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate, definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche; • associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A.. Limitatamente ai dati / documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, alle società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, e alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni / servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

ESCLUSIONI

L'**obbligo** in esame **non sussiste** per gli **aiuti di Stato** / **aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies

"***la registrazione degli aiuti*** *nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ...* ***tiene luogo degli obblighi*** *... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis*".

Ciò **a condizione che nella Nota integrativa** ovvero sul sito Internet / portale digitale sia **dichiarata l'esistenza degli aiuti** oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

In merito alle informazioni da riportare in Nota integrativa, nella citata Circolare n. 2 è stato specificato che le stesse devono essere fornite "*preferibilmente in forma schematica*" e devono essere "*di immediata comprensibilità per il pubblico*". In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni.

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
- data di incasso
- causale

Sul punto XBRL Italia, nella Nota 22.1.2020, ha evidenziato che è possibile

"***utilizzare il campo testuale*** *attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 (...) specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto,* ***oppure*** *...* ***utilizzare uno dei campi testuali generici*** *disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni» 1)*".

A tal fine si propone la seguente formulazione, da riportare in Nota integrativa.

In riferimento all'art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.

Provvidenze pubbliche ricevute			
Soggetto erogante	**Somma incassata**	**Data di incasso**	**Causale**

La società ha ricevuto nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL SITO INTERNET / PORTALE ASSOCIAZIONE

Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all'obbligo di pubblicità / trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul **proprio sito Internet o**, **in mancanza**, **sul portale digitale dell'associazione** di categoria di appartenenza. Anche per la modalità in esame, può essere utilizzata la formulazione sopra riportata.

NB Dal tenore letterale della predette disposizione, per le **società che redigono il bilancio in forma abbreviata**, l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione in Nota integrativa ma **richiede l'utilizzo del sito Internet / portale dell'associazione di categoria**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

REGIME SANZIONATORIO

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, "*a partire dal 1° gennaio 2020*", l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.

NB È richiesta l'**integrale restituzione del beneficio ricevuto** nel caso in cui, **decorsi 90 giorni dalla contestazione** da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato **non provveda** all'adempimento in esame.

CRITICITÀ OPERATIVE 2020 E INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI PER IL 2021

L'operatività dell'obbligo in esame ha sollevato una serie di questioni.

Innanzitutto è stato rilevato che per le **società di persone / ditte individuali il rispetto di tale adempimento può risultare difficoltoso ed oneroso**. Infatti, per le imprese che non dispongono di un proprio sito Internet, oltre alla difficoltà di individuare l'associazione di riferimento, per l'assolvimento dell'obbligo (pubblicazione delle sovvenzioni ricevute) è richiesto il sostenimento di una spesa non proporzionata alla ratio della disciplina.

In tale contesto, l'Associazione Nazionale Dottori Commercialisti ha proposto al MISE di poter assolvere all'obbligo "utilizzando" il sito Internet del proprio professionista di fiducia ovvero il portale dell'Associazione di categoria alla quale quest'ultimo appartiene.

Inoltre, gli operatori hanno manifestato dubbi sulla necessità di **pubblicizzare i numerosi aiuti concessi** alle imprese collegati all'attuale **situazione emergenziale COVID-19** e sulla difficoltà di disporre di un quadro completo degli aiuti usufruiti.

Nell'ambito dell'Informativa SEAC 4.6.2021, n. 170, dedicata all'esame del prospetto "Aiuti di Stato" del mod. REDDITI / IRAP 2021 è stata evidenziata la presenza di un interessante emendamento in sede di conversione del DL n. 52/2021, c.d. "Decreto Riaperture", che così recita(va):

"*in considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124,* ***il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi*** *di pubblicazione degli importi e delle informazioni* ***relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022****. Conseguentemente,* ***non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni*** *previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017".*

Ora, dalla lettura di citato Decreto dopo l'approvazione della Camera, l'emendamento risulta contenuto nell'art. 11-sexiesdecies che si limita a disporre che

"***per l'anno 2021*** *il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124,* ***è prorogato al 1° gennaio 2022***".

Dalla nuova formulazione è possibile desumere che **le sanzioni** sopra accennate, previste per l'**inosservanza dell'obbligo in esame nel 2021**, sono sospese. Risulta possibile anche una diversa lettura in base alla quale l'esonero delle sanzioni è riferito alle erogazioni pubbliche relative al 2021 (tale interpretazione non appare convincente considerate le questioni sopra accennate).

NB Il testo, ancorché attualmente all'esame del Senato, può essere considerato definitivo (il Decreto deve essere approvato entro il 21.6.2021).

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it